

ELENA GILARDI\*

## Contratti infragruppo Il contratto di cash pooling

INDEX: 1.1. *Contratti infragruppo* – 1.2. *Il contratto di cash pooling* - 1.2.1 *Funzione del cash pooling* – 1.2.2 *Qualificazione giuridica del contratto di cash pooling. Conto corrente o finanziamento?* – 1.2.3 *L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate* – 1.2.4 *Cash Pooling e nuovo principio contabile OIC n. 14 "Disponibilità liquide"*

### 1.1. Contratti infragruppo

Nell'ambito della direzione unitaria delle società appartenenti ad un gruppo posta in essere solitamente dalla capogruppo (o holding company) l'attività di gestione si esplica in una serie di operazioni di indirizzo e di coordinamento grazie a funzioni/servizi/attività svolte a livello corporate a favore delle società appartenenti al gruppo stesso. Le funzioni corporate sono normalmente quelle informatiche, contabili, commerciali, finanziari, ricerca che attraverso appositi contratti infragruppo possono permettere, in un'ottica di ottimizzazione, di ottenere rilevanti economie di scala. Le società possono inoltre decidere di ripartire tra di loro i costi delle suddette attività.

Sono pertanto vari i tipi di contratti intragruppo che possono essere stipulati<sup>1</sup>:

- quando l'accordo è finalizzato al riaddebito dei costi per i servizi infragruppo si fa riferimento al *cost sharing agreement*;
- al fine di ottimizzare le risorse si possono utilizzare finanziamenti infragruppo e contratti di *service*;

---

\* Giurista di impresa.

<sup>1</sup> E. Holzmueller, G. Rebecca, "Gruppi societari e holding", 2008 il Sole24Ore.

- quando invece la capogruppo sottoscrivere un contratto di affidamento bancario con un istituto di credito per le esigenze finanziarie di tutte le consociate si parla di *cash pooling*.

## 1.2. Il contratto di *cash pooling*

Il contratto di *cash pooling*<sup>2</sup> (o contratto di gestione accentrata della tesoreria) è un contratto infragruppo che permette di ottenere vantaggi in termini di ottimizzazione della gestione finanziaria del gruppo con effetti positivi quali ottimizzazione della componente interessi attivi/passivi a carico del gruppo, migliore gestione del complesso delle disponibilità liquide. Tutte o alcune società di un gruppo conferiscono mandato ad una altra società appartenente al medesimo gruppo (normalmente la holding) che funge da tesoreria centralizzata attraverso la gestione di un conto corrente “accentrato” sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata che consente di ottenere diversi.

### 1.2.1 Funzione del *cash pooling*

In termini generali, il *cash pooling* assolve alla finalità di semplificare i rapporti all'interno delle società appartenenti al medesimo gruppo, ottimizzando la gestione della liquidità mediante la gestione accentrata da parte della società che svolge la funzione di tesoreria (c.d. “*pooler*”).

In particolare, nella prassi societaria, sono rintracciabili due distinte tipologie di *cash pooling*, e in particolare:

(i) una prima tipologia (c.d. “*zero balance system*” o “ZBS” o “tesoreria a saldi zero”), più diffusa, che realizza un'effettiva movimentazione di somme, nel contesto della quale (a) l'eventuale saldo attivo presente sul conto di ciascuna società aderente è trasferito, su base giornaliera o con altra cadenza periodica, sul conto della società tesoriera (in qualità di società *pooler*), e (b) nell'ipotesi in cui il saldo sul conto di una società

---

<sup>2</sup> J. JANSEN “International Cash Pooling, Cross-border cash management systems and Intra-group Financing”, 2011 Schulthess; S.A: DALLA RIVA; “Cash Pooling”, 2008 Il Sole24Ore.

aderente sia negativo, la società *pooler* provvede ad accreditare su tale conto l'importo necessario per azzerare l'esposizione. Alla scadenza del contratto, la società *pooler* provvede quindi a liquidare i saldi in favore delle società aderenti, in modo tale che il saldo sul conto della società *pooler* risulti pari a zero; e

(ii) una seconda tipologia (c.d. “*notional cash pooling*” o “*netting cash pooling*” o “NCP” o “tesoreria a saldi compensati”), che sostanzialmente non realizza alcuna movimentazione fisica di somme a livello *intercompany*, comporta la creazione di una c.d. «stanza di compensazione» attraverso la quale tutte le società del gruppo regolano, *inter alios*, le reciproche posizioni di credito e di debito, regolando esclusivamente il saldo che residua a seguito di tale compensazione.

Sotto il profilo della struttura, in termini generali, il *cash pooling* viene usualmente realizzato mediante la sottoscrizione di un **contratto di tesoreria accentrata** tra la società *pooler* e le società aderenti; tale contratto può altresì prevedere un **mandato** delle società aderenti in favore della società *pooler*, affinché quest'ultima concluda un contratto con un gruppo bancario volto all'apertura e alla gestione di un conto corrente nel quale verranno trasferiti i saldi attivi e passivi delle società aderenti al *cash pooling*.

### 1.2.2 *Qualificazione giuridica del contratto di cash pooling. Conto corrente o finanziamento?*

In ordine alla qualificazione del contratto di *cash pooling* va osservato che tale contratto viene generalmente ricondotto da parte della dottrina prevalente nell'ambito del contratto di conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.), stante la prevalente ed accentuata finalità di ottimizzazione e gestione della tesoreria e di semplificazione dei rapporti in essere all'interno del gruppo medesimo realizzata attraverso la gestione unitaria di tutti i crediti e di tutti i debiti che insorgono tra le stesse società che aderiscono al *cash pooling*.

Occorre tuttavia segnalare che parte della dottrina minoritaria ha evidenziato inoltre la presenza nel *cash pooling* di elementi tipici del finanziamento, riconducendo il contratto di *cash pooling* nell'ambito dei cc.dd. “contratti a causa mista” (elementi propri del conto corrente ordinario - art. 1823 c.c. e del contratto di finanziamento – articolo 1813 c.c.). Più in particolare, secondo taluni autori, tale qualificazione in termini di “causa mista” si fonda sulla considerazione che nel rapporto di *cash pooling* si verifica «sia pure come effetto collaterale, un'operazione di finanziamento a favore delle società del gruppo, che vedrebbero **coprire le loro passività di conto per effetto della gestione “accentrata” delle liquidità del gruppo medesimo.** In definitiva si tratta di un contratto il cui elemento “prestato” è insito in tale tipo di negozio e ciò a prescindere dalla circostanza che in tale negozio il fondamento causale non è quello di un'operazione di finanziamento»<sup>3</sup>.

La giurisprudenza di legittimità (prescindendo dalla tipologia di *cash pooling*) ha riconosciuto la natura finanziaria del *cash pooling* sulla base della circostanza che il *cash pooling* avrebbe la finalità di «escludere o limitare l'accesso al credito bancario, finanziando l'impresa partecipante alla cassa comune con gli attivi di cassa dell'altra o delle altre imprese»<sup>4</sup>.

Inquadrando dunque il *cash pooling* tra i cosiddetti contratti misti, la prevalenza dell'“anima” conto corrente rispetto a quella di finanziamento (apertura di credito, mutuo o altro) dovrà necessariamente avvenire caso per caso secondo due modalità:

- applicando di volta in volta le norme proprie del tipo contrattuale prevalente (“teoria dell'assorbimento”)

---

<sup>3</sup> MUSURACA, “Gruppi societari, responsabilità e *cash pooling* come possibile strumento di abuso di dominio alla luce della novella tedesca *Moming*”, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2010; RUGGERI, “Brevi note circa il *cash pooling*”, in *Nuova Giurisprudenza Civile commentata*, 2011.

<sup>4</sup> Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2009, No. 14730.

• applicando ai diversi elementi dello schema contrattuale le norme corrispondenti a ciascun tipo in quanto compatibili ("teoria della combinazione").

Al fine di valutare la prevalenza degli elementi dell'uno o dell'altro contratto tipico, si riepilogano gli elementi definatori delle due fattispecie contrattuali.

<b>Contratto di conto corrente</b> (art. 1823)	<b>Contratto di finanziamento</b> (art. 1813)
– le somme depositate sul conto sono inesigibili sino alla chiusura del conto	– la consegna di denaro viene effettuata da una parte a favore dell'altra; quest'ultima si assume l'obbligo di restituire alla scadenza quanto ricevuto in prestito
– vengono effettuate rimesse reciproche; queste ultime potranno essere oggetto di una successiva compensazione	– non vengono effettuate rimesse reciproche
– i flussi monetari devono coprire le esigenze di liquidità delle consociate; solo al termine del periodo di riferimento saranno evidenziate e corrisposte le somme che risulteranno a credito o a debito per ogni singola società	– non è prevista la compensazione di partite

### 1.2.3 L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate

La qualificazione del *cash pooling* è stata oggetto di talune risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (relative, in particolare, all'applicabilità delle ritenute sugli interessi maturati o compensati) ed, in particolare:

(1). la **Risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002**, ove l'Agenzia delle Entrate (esprimendosi relativamente ad un'ipotesi di c.d. "zero balance cash pooling"), ha accolto la tesi della riconducibilità di tale tipologia di *cash pooling* nel contesto del contratto di conto corrente ordinario, rilevando che le caratteristiche di tale *cash pooling* sarebbero «non riconducibili [...] ad un prestito di denaro», sulla base della circostanza che tale struttura non comporterebbe alcun onere restitutorio a carico della società che beneficia della relativa liquidità, e in ragione del fatto che tali rimesse avrebbero carattere reciproco all'interno del gruppo di riferimento.

(2). la **Risoluzione n. 194/E del 8 ottobre 2003**, ove l'Agenzia delle Entrate ha parzialmente rivisto il proprio orientamento in punto di qualificazione giuridica del *cash pooling* (con specifico riferimento alla diversa ipotesi di c.d. "notional cash pooling"), ed ha ritenuto che le modalità di funzionamento del *notional cash pooling* sono invece riconducibili ad «un'operazione di prestito di denaro» permettendo alle società partecipanti di usufruire di «una forma di finanziamento, ancorché indiretta».

Tale posizione dell'Agenzia delle Entrate (che riconduce il c.d. "zero balance cash pooling" al contratto tipico di conto corrente ordinario), sebbene rilevante ai fini del trattamento fiscale applicabile in materia di ritenute sugli interessi, non sembra tuttavia convincente al punto di superare le argomentazioni della prevalente dottrina (avvalorate dalla giurisprudenza) che - come indicato in precedenza - ha ricondotto il contratto di *cash pooling* ad un contratto atipico a causa mista, stante il differente fondamento causale rispetto al contratto di conto corrente ordinario di cui all'art. 1823 del codice civile.

Fiscalmente, indipendentemente da tale qualificazione, gli interessi attivi e passivi concorrono alla determinazione del reddito imponibile Ires secondo il principio di competenza. Quanto alla determinazione del loro ammontare, nel caso di "ZBS" gli interessi sono calcolati giornalmente sull'ammontare di volta in volta a debito e a credito; nel caso di "NCP" gli interessi attivi e passivi vanno calcolati non per il saldo

derivante dalla compensazione effettuata, ma per i relativi ammontari compensati nel pool account.

Quanto, poi, alla deducibilità degli interessi passivi, al *cash pooling* – indipendentemente dalla struttura adottata – si applicano le previsioni dell'art. 96 del TUIR<sup>5</sup> ossia sono deducibili fino a concorrenza degli

---

<sup>5</sup> Art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 , G.U. 31.12.1986: Interessi passivi

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

interessi attivi e proventi assimilati e l'eccedenza è deducibile nel limite del 30 % del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Con riguardo alle ritenute fiscali sugli interessi corrisposti nell'ambito degli accordi tra i soggetti del *pool*:

–se si tratta di soggetti residenti in Italia, il soggetto erogante gli interessi non deve operare alcuna ritenuta alla fonte in quanto gli interessi costituiscono componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente residente;

---

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.<sup>(1)</sup>

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.<sup>(2)</sup>

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione H del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.



–se la società erogante è residente all'estero, gli interessi corrisposti alla società residente in Italia saranno soggetti alla disciplina in tema di ritenute prevista nello Stato della fonte ed in base agli accordi internazionali previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni o dalle Direttive comunitarie;

–se, viceversa, la società erogante è residente in Italia e il percipiente è residente all'estero occorre distinguere a seconda che si tratti di “ZBS” o di “NCP”. Nel primo caso gli interessi passivi possono ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 rispettando le condizioni ivi previste (cfr. Risoluzione n. 58/E del 2002); nel secondo caso gli interessi passivi si qualificano come proventi derivanti da prestito di denaro non rientranti nel regime di esenzione e pertanto sono soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che non ricorrano i requisiti per l'esenzione dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di interessi corrisposti a soggetti residenti nell'UE.

#### 1.2.4 *Cash Pooling e nuovo principio contabile OIC n. 14 “Disponibilità liquide”*

La principale novità del nuovo principio contabile OIC n. 14 “Disponibilità liquide” è data proprio dall'introduzione di una disciplina organica per la contabilizzazione dei contratti di cash pooling e va riferito allo *Zero balance cash pooling* piuttosto che al *Notional cash pooling* che costituisce, di fatto, un sistema di compensazione degli interessi tra società del gruppo. Si ritiene importante evidenziare che, ai fini di una corretta e trasparente gestione della contabilità, le società partecipanti al contratto di cash pooling potranno utilizzare per i crediti/debiti derivanti dal pooling un'apposita denominazione al fine di distinguerli da eventuali crediti e/o debiti commerciali e/o di finanziamenti che potrebbero esistere tra le varie società del gruppo al di fuori della gestione della tesoreria.

In conclusione il contratto di cash pooling può essere un utile strumento di razionalizzazione delle risorse del gruppo e soprattutto di miglior

conoscenza delle esigenze delle singole consociate, tramite un'analisi dei flussi finanziari.

ELENA GILARDI  
Contratti infragruppo  
Il contratto di cash pooling  
Businessjus 40 (2013)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a  
Creative Commons Attribution 3.0. Generic License.  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>  
Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato  
secondo i termini della licenza  
Creative Commons Attribution 3.0. Generic License.